

DECISIONI

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/2181 DELLA COMMISSIONE

del 24 novembre 2015

sulla pubblicazione con limitazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* del riferimento alla norma EN 795:2012 «Equipaggiamento personale anticaduta — dispositivi di ancoraggio» a norma del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 1, lettera a),

visto il parere del comitato istituito dall'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012,

considerando quanto segue:

- (1) Qualora una norma nazionale che recepisce una norma armonizzata, il cui riferimento sia stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, copra uno o più requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato II della direttiva 89/686/CEE, si presume che i dispositivi fabbricati conformemente a tale norma soddisfino i requisiti essenziali di salute e di sicurezza in questione.
- (2) Il 12 febbraio 2000, all'atto della pubblicazione dell'elenco delle norme armonizzate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, la Commissione europea ha inviato un avviso riguardante la norma armonizzata EN 795:1996, precisando che «la presente pubblicazione non riguarda i dispositivi descritti nelle classi A, C e D [...] per i quali non vi è presunzione di conformità alle disposizioni della direttiva 89/686/CEE».
- (3) In una sentenza del 21 ottobre 2010 nella causa C-185/08, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che le disposizioni della norma EN 795, relative ai dispositivi di ancoraggio della classe A 1, non sono contemplate dalla direttiva 89/686/CEE;
- (4) Il 3 agosto 2012 la Francia ha sollevato un'obiezione formale nei confronti della norma EN 795:2012 «Equipaggiamento personale anticaduta — dispositivi di ancoraggio», armonizzata nel quadro della direttiva 89/686/CEE. La norma è stata approvata dal Comitato europeo per la normalizzazione (CEN) il 9 giugno 2012, ma il suo riferimento non è stato ancora pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (5) L'obiezione formale si basa sul fatto che i dispositivi di ancoraggio fissi, ai quali sono collegati dispositivi di protezione individuale (DPI) contro le cadute dall'alto — come un'imbracatura di sicurezza, un laccio con ammortizzatore e altri elementi di collegamento — formano parte integrante di una struttura o di una parete rocciosa. I dispositivi di ancoraggio che formano parte integrante di una struttura non sono considerati DPI, bensì dispositivi esterni al DPI e pertanto complementari. In tal caso, soltanto gli elementi di raccordo devono essere considerati DPI.

⁽¹⁾ GUL 399 del 30.12.1989, pag. 18.

⁽²⁾ GUL 316 del 14.11.2012, pag. 12.

- (6) La norma EN 795:2012 riguarda sia i punti di ancoraggio fissi sia quelli mobili. Tuttavia, solo i punti di ancoraggio mobili (vale a dire trasportabili e temporanei), non fissati in modo permanente a una struttura, rientrano nel campo di applicazione della direttiva 89/686/CEE.
- (7) I dispositivi di ancoraggio oggetto della norma EN 795:2012 sono di 5 tipi, in base alle loro caratteristiche:
- Tipo A: Dispositivi di ancoraggio con uno o più punti di ancoraggio fissi e con la necessità di ancoraggi strutturali o di elementi di fissaggio da fissare alla struttura;
- Tipo B: Dispositivi di ancoraggio con uno o più punti di ancoraggio fissi senza la necessità di ancoraggi strutturali o elementi di fissaggio da fissare alla struttura;
- Tipo C: Dispositivi di ancoraggio che utilizzano linee di ancoraggio flessibili orizzontali;
- Tipo D: Dispositivi di ancoraggio che utilizzano linee di ancoraggio rigide orizzontali;
- Tipo E: Dispositivi di ancoraggio per uso su superfici orizzontali in cui la prestazione si basa esclusivamente sulla massa e sul suo attrito con la superficie (ancore a effetto inerziale).
- (8) Dopo aver esaminato la norma EN 795:2012, la Commissione ha stabilito che solo i dispositivi di ancoraggio di tipo B ed E sono da considerarsi ancore mobili non destinate a rimanere permanentemente fissate alla struttura, e sono pertanto DPI disciplinati dalla direttiva 89/686/CEE.
- (9) Sono stati consultati gli organismi europei di normalizzazione, le organizzazioni europee dei soggetti interessati che ricevono finanziamenti dell'Unione e il gruppo di lavoro sui dispositivi di protezione individuale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il riferimento della norma EN 795:2012 «Equipaggiamento personale anticaduta — dispositivi di ancoraggio» è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* con la limitazione di cui all'allegato.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2015

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

PUBBLICAZIONE DI TITOLI E RIFERIMENTI DI NORME ARMONIZZATE EUROPEE AI SENSI DELLA DIRETTIVA 89/686/CEE

OEN ⁽¹⁾	Riferimento e titolo della norma armonizzata (e documento di riferimento)	Prima pubblicazione GU	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1
CEN	EN 795:2012 Equipaggiamento personale anticaduta — dispositivi di ancoraggio	Questa è la prima pubblicazione	EN 795:1996	

Attenzione: La presente pubblicazione non riguarda l'equipaggiamento descritto in:

- tipo A (dispositivi di ancoraggio con uno o più punti di ancoraggio fissi e con la necessità di ancoraggi strutturali o elementi di fissaggio da assicurare alla struttura) di cui ai punti 3.2.1, 4.4.1, 5.3;
- tipo C (dispositivi di ancoraggio che utilizzano linee di ancoraggio flessibili orizzontali) di cui ai punti 3.2.3, 4.4.3 e 5.5;
- tipo D (dispositivi di ancoraggio che utilizzano linee di ancoraggio rigide orizzontali) di cui ai punti 3.2.4, 4.4.4 e 5.6;
- qualunque combinazione degli elementi di cui sopra.

Per i tipi A, C e D, la presente pubblicazione non riguarda neppure i punti: 4.5, 5.2.2, 6, 7; Allegati A e ZA.

Non vi è di conseguenza alcuna presunzione di conformità alle disposizioni della direttiva 89/686/CEE per i tipi di equipaggiamento di cui sopra, in quanto non sono considerati DPL.

⁽¹⁾ OEN: Organismo europeo di normalizzazione:

- CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Bruxelles, tel. +32 2 5500811; fax + 32 2 5500819 (<http://www.cen.eu>)
- Cenelec: Avenue Marnix 17, B-1000, Bruxelles, tel. +32 2 5196871; fax +32 2 5196919 (<http://www.cenelec.eu>)
- ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, tel. +33 492 944200; fax +33 493 654716, (<http://www.etsi.eu>)

Nota: in genere la data di cessazione della presunzione di conformità coincide con la data di ritiro («dow»), fissata dall'organizzazione europea di normazione, ma è bene richiamare l'attenzione degli utenti di queste norme sul fatto che in alcuni casi eccezionali la situazione può essere diversa.